

**Parco naturale regionale
di Portofino**

Regolamento degli interventi sulla vegetazione

Adottato con Deliberazione dell'Ente Parco n. 41 del 30.6.2003
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 4.11.2005

NORME, CONTENENTI LE MODIFICHE REGIONALI

INDICE

CAPO I – VEGETAZIONE FORESTALE E NATURALE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Finalità, obiettivi e valore

Art. 2 – Ambito di applicazione

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DIVERSE FASCE DI PROTEZIONE

Art. 3 – Criteri generali di gestione della Riserva Integrale – A

Art. 4 – Criteri generali di gestione della Riserva Orientata Naturalistica – B1

Art. 5 – Criteri generali di gestione della Riserva Orientata Forestale – B2

TITOLO III – CRITERI GENERALI DI GESTIONE SELVICOLTURALE

Art. 6 – Tipologia degli interventi selvicolturali

Art. 7 – Introduzione di specie vegetali

Art. 8 – Cambiamento di forme di governo e di trattamento

Art. 9 – Modifiche nella composizione specifica dei boschi misti

Art. 10 – Salvaguardia degli esemplari arborei ed arbustivi

Art. 11 – Scelta delle specie per rinfoltimenti e rimboschimenti

Art. 12 – Trattamento della robinia

Art. 13 – Trattamento dei soprassuoli colpiti da eventi meteorici

Art. 14 – Trattamento della vegetazione lungo percorsi pedonali e carrabili

Art. 15 – Rilascio di esemplari vegetali morti

Art. 16 – Accorgimenti per la diversificazione degli ambienti

Art. 17 – Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie

Art. 18 – Trattamento dei soprassuoli colpiti da incendio

Art. 19 – Utilizzazione boschiva

Art. 20 – Allestimento dei materiali di risulta

Art. 21 – Metodi di esbosco

Art. 22 – Viabilità forestale

Art. 23 – Norme particolari per le superfici boscate in aree attraversate da percorsi e sentieri escursionistici

art. 24 - Ripresa della coltivazione delle aree agricole abbandonate e miglioramento dei soprassuoli degradati.

Art. 25 – Sanzioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26 – Generalità

Art. 27 – Lecceta

- Art. 28 – Macchia
- Art. 29 – Pineta di pini mediterranei
- Art. 30 – Ostrieto
- Art. 31 – Castagneto
- Art. 32 – Robinieto
- Art. 33 – Rimboschimenti a prevalenza di conifere esotiche
- Art. 34 – Conservazione di formazioni particolari

CAPO II – FLORA SPONTANEA E FRUTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

TITOLO I – TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

- Art. 35 – Divieto di raccolta
- Art. 36 – Piante officinali
- Art. 37 – Specie a protezione assoluta
- Art. 38 – Deroghe per motivi scientifici
- Art. 39 – Sanzioni

TITOLO II – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

- Art. 40 – Disposizioni generali
- Art. 41 – Raccolta dei funghi
- Art. 42 – Raccolta degli altri prodotti del bosco e del sottobosco
- Art. 43 – Disposizioni particolari
- Art. 44 – Sanzioni

CAPO III – VEGETAZIONE DELLE VILLE E DEI GIARDINI

TITOLO I – GENERALITA'

- Art. 45 – Finalità ed obiettivi
- Art. 46 – Campo di applicazione
- Art. 47 – Tutela della vegetazione esistente
- Art. 48 – Gestione ed autorizzazioni
- Art. 49 – Sanzioni

TITOLO II – MODALITA' E TECNICHE DI INTERVENTO

- Art. 50 – Scelta delle specie di nuovo impianto
- Art. 51 – Concimazioni ed impiego di fitofarmaci

- Art. 52 – Segnalazione di avversità del patrimonio arboreo
- Art. 53 – Gestione dei giardini storici
- Art. 54 – Potature
- Art. 55 – Operazioni di tirantatura, consolidamento di fusti e rami
- Art. 56 – Abbattimenti
- Art. 57 – Aree di pertinenza delle alberature
- Art. 58 – Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

CAPO IV – DIFESA DEL SUOLO E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO I – GENERALITA'

- Art. 59 – Finalità e obiettivi
- Art. 60 – Ambito di applicazione
- Art. 61 – Limiti di intervento nelle diverse Fasce di Protezione
- Art. 62 – Generalità sulle tecniche da utilizzare e sulle scelte progettuali
- Art. 63 – Procedure autorizzative
- Art. 64 – Riferimenti a Regolamenti e Manuali

TITOLO II – MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO SECONDO LE TECNICHE DELL'INGEGNERIA NATURALITICA

- Art. 65 – Fasi di intervento
- Art. 66 - Scoronamento e profilatura del terreno
- Art. 67 - Consolidamento al piede
- Art. 68 - Stabilizzazione superficiale e regimazione delle acque
- Art. 69 - Rivestimento vegetativo
- Art. 70 - Scelta dei materiali

TITOLO III – SISTEMAZIONI CONNESSE ALLA VIABILITA'

- Art. 71 – Sistemazione scarpate e regimazione delle acque

TITOLO IV – OPERE PER L'ANTINCENDIO BOSCHIVO

- Art. 72 – Criteri generali per la realizzazione di interventi e opere per la prevenzione degli incendi boschivi
-

CAPO I – VEGETAZIONE FORESTALE E NATURALE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Finalità, obiettivi e valore

1. Il presente regolamento, in attuazione delle previsioni del Piano dell'Area Parco, che assegnano ad esso il compito di indicare le modalità di tutela, di gestione e di intervento sulla vegetazione naturale e forestale e delle sistemazioni a verde delle ville e giardini, ha per obiettivo la conservazione, riqualificazione e valorizzazione delle peculiarità naturalistiche, forestali e paesistiche del territorio del Parco, attraverso l'individuazione di criteri di gestione naturalistica e forestale, diversificati per le diverse fasce di protezione o per le diverse tipologie forestali presenti, finalizzati al miglioramento complessivo dell'ambiente del Parco, nel rispetto delle tradizionali attività agrosilvicole esercitate nelle fasce di protezione C1 e B2.
2. Si assume come indagine conoscitiva e programma d'intervento per il raggiungimento delle finalità sopraindicate il "Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino" (IPLA, maggio 1997), di cui l'Ente Parco è dotato, rimandando in particolare allo stesso per quanto riguarda la descrizione delle tipologie forestali presenti nel parco nonché per la loro individuazione nell'apposita cartografia, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 26, comma 2.
3. Il Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4 delle Norme di attuazione del Piano del Parco, ha il contenuto di specificazione settoriale del Piano stesso di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 3.9.2001 n. 29 e s.m., in termini coordinati con gli altri regolamenti di specificazione settoriale. Esso ha pertanto i medesimi effetti di sovraordinazione del Piano indicati all'art. 15 delle citate Norme nei confronti della restante pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, nonché nei confronti degli altri regolamenti dell'Ente Parco non aventi il medesimo contenuto.
4. Tutti gli interventi previsti nel presente Regolamento possono essere realizzati nel rispetto degli obiettivi, delle precauzioni e degli eventuali limiti indicati nel Regolamento "Indirizzi per la pianificazione e la gestione dei SIC".
5. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, valgono le normative dettate dalla legge regionale 29 gennaio 1999 n. 4, con particolare riferimento alla definizione di bosco contenuta all'art. 2, e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al regolamento regionale 29/06/1999 n. 1.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le superfici interessate da vegetazione naturale e forestale comprese nelle fasce di protezione A, B1 e B2.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano altresì alle superfici boscate presenti all'interno delle fasce di protezione C1, C2.1, C2.2, D1 e D2., come rilevate nell'allegato E "Carta della zonizzazione delle aree a carattere agricolo e forestale – scala 1:2000" del Regolamento per le attività agricole approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 11 del 14 maggio 2004. Le superfici boscate eventualmente non incluse in tale cartografia sono oggetto dell'aggiornamento previsto all'art. 5 del medesimo regolamento.
3. Per le aree contigue il Regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli realizzati da altri Enti Pubblici, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 8 del Piano del Parco attraverso la stipula di protocolli d'intesa con le amministrazioni interessate.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE DIVERSE FASCE DI PROTEZIONE

Art. 3 – Criteri generali di gestione della Riserva Integrale – A

1. Per le aree ricadenti nella fascia di protezione di riserva integrale "A" l'obiettivo del Piano e del presente regolamento è quello di *"mantenere intatte le caratteristiche esistenti, consentendone l'evoluzione spontanea non condizionata da interventi umani, fatte salve eventuali esigenze di soccorso o di intervento per garantire la pubblica incolumità, nonché lo spegnimento degli incendi, il monitoraggio scientifico ed eventuali interventi a carattere eccezionale finalizzati a rimuovere fattori esogeni che possano compromettere l'integrità della riserva"* (articolo 6, comma 2, delle Norme del Piano del Parco).

Sono in particolare consentiti i seguenti interventi realizzati direttamente o coordinati dall'Ente Parco:

- a. Taglio di singoli esemplari arbustivi ed arborei instabili e/o di intralcio al passaggio pedonale lungo i percorsi che delimitano la riserva integrale;
- b. realizzazione di piccole opere, per il consolidamento di eventuali tratti in dissesto e per la messa in sicurezza dei percorsi che delimitano la riserva integrale;
- c. messa in opera di recinzioni per l'interdizione del pascolo, a seguito di incendio boschivo, agli eventuali erbivori presenti allo stato brado, per il tempo necessario alla ricostituzione della copertura arborea e arbustiva;
- d. prelievi di esemplari della flora o altri interventi coordinati dall'Ente Parco per motivi di ricerca e studio;
- e. interventi sulla vegetazione connessi alle fasi di spegnimento degli incendi.
- f. monitoraggio dei dinamismi naturali della riserva ed in particolare dello stato di conservazione delle specie e degli habitat rilevanti ai fini del Sito di Interesse Comunitario "Parco di Portofino";

- g. eventuali attività strettamente necessarie, secondo una approfondita valutazione e precise indicazioni tecnico-scientifiche, per il conseguimento degli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat rilevanti ai fini della gestione del Sito di interesse comunitario (SIC), con particolare riferimento a quelli per cui sussiste l'obbligo comunitario di risultato.

Art. 4 – Criteri generali di gestione della Riserva Orientata Naturalistica – B1

1. Per le aree ricadenti nella fascia di protezione Riserva Orientata Naturalistica – B1 l'obiettivo del Piano e del presente regolamento è quello di *“assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantire la biodiversità. Il Piano si propone altresì di favorire, in modi compatibili al suddetto obiettivo e opportunamente regolamentati, la fruizione della riserva da parte dei frequentatori del Parco, per motivi escursionistici, didattici, scientifici e culturali.”* (articolo 7, comma 2 delle Norme del Piano del parco). Sono consentiti gli interventi finalizzati al conseguimento degli scopi suddetti, al mantenimento della rete dei sentieri, alla prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio di incendio, allo spegnimento degli incendi.

In particolare potranno essere realizzati:

- a. gli interventi previsti per la fascia A;
 - b. gli interventi selvicolturali di cui al presente Regolamento secondo le modalità indicate per le diverse tipologie forestali di cui al Titolo IV, con le finalità indicate nel comma 1;
 - c. gli interventi di mantenimento dei sentieri, previsti dal Regolamento per l'accessibilità;
 - d. gli interventi di difesa del suolo e recupero ambientale di cui al presente Regolamento;
 - e. gli interventi di prevenzione incendi.
 - f. gli specifici interventi previsti dalla normativa vigente per la tutela delle acque sorgenti;
 - g. gli interventi realizzati o coordinati dall'Ente parco a fini didattici, storico-culturali e scientifici, nel rispetto degli obiettivi individuati dal piano del parco.
 - h. gli interventi realizzati o coordinati dall'Ente parco volti a conseguire gli obiettivi minimali ed ottimali di conservazione delle specie e degli habitat rilevanti ai fini della gestione del Sito di interesse comunitario (SIC).
2. Tali interventi verranno prioritariamente realizzati direttamente dall'Ente Parco e qualora gli stessi siano eseguiti da privati o da altri Enti pubblici dovrà essere richiesto il nulla-osta all'Ente parco nell'ambito di apposita convenzione sulla base di specifica documentazione tecnica a livello di progettazione esecutiva che disciplinerà le modalità di intervento.
Sono comunque consentiti ai proprietari delle superfici boscate gli interventi previsti agli articoli 27 e 28 per le tipologie forestali: lecceta e macchia, previa comunicazione all'Ente Parco corredata da una breve relazione descrittiva degli interventi da realizzarsi e da planimetria catastale in scala 1:2000. L'Ente Parco ha la facoltà di formulare, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, eventuali prescrizioni per la realizzazione degli interventi stessi.

Art. 5– Criteri generali di gestione della Riserva Orientata Forestale – B2

1. Per le aree ricadenti nella fascia di protezione Riserva Orientata Forestale – B2 l'obiettivo del Piano e del presente regolamento è quello di favorire l'evoluzione della vegetazione verso formazioni in maggiore equilibrio con l'ambiente, fatto salvo quanto necessario per garantire la conservazione degli habitat tutelati, contrastandone la tendenza evolutiva in atto verso forme di degrado e riducendo i fattori predisponenti alle fitopatie, all'incendio e al dissesto idrogeologico.

L'obiettivo perseguito è anche quello di favorire il corretto utilizzo forestale da parte degli aventi titolo e l'opportuna fruizione a fini escursionistici, didattici, culturali e scientifici.

Considerato l'assetto strutturale dei boschi presenti, l'utilizzazione produttiva del soprassuolo può essere realizzata solamente contestualmente all'esecuzione di lavori di miglioramento boschivo secondo le corrette tecniche selvicolturali indicate nel Titolo 3 del presente regolamento per le diverse tipologie forestali.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. gli interventi previsti per la fascia A e per la fascia B1;
- b. gli interventi selvicolturali di cui al presente Regolamento, finalizzati al miglioramento ed all'evoluzione della vegetazione verso forme di maggiore equilibrio con l'ambiente e volti anche all'utilizzazione produttiva del legname;
- c. gli interventi di miglioramento della viabilità forestale ed di fruizione, secondo quanto previsto dal regolamento per l'accessibilità;
- d. gli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico;
- e. gli specifici interventi previsti dalla normativa vigente per la tutela delle acque sorgenti.

2. Nelle proprietà pubbliche i suddetti interventi sono realizzati prioritariamente dall'Ente parco mediante la stipula di apposite convenzioni.

La realizzazione dei suddetti interventi da parte di privati o altri Enti pubblici è soggetta all'inoltro di idonea richiesta corredata dalla necessaria documentazione tecnica a livello di progettazione esecutiva e al rilascio del previsto nulla-osta dell'Ente Parco. Il nulla osta è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

In particolare per quanto riguarda gli interventi di miglioramento e contestuale utilizzazione boschiva si introducono le seguenti semplificazioni e metodologie procedurali, in funzione dell'estensione dell'area oggetto d'intervento nell'arco dell'anno:

- a) superfici boscate fino a 3.000 mq.: - dovrà essere inoltrata dal proprietario o altro soggetto titolato all'Ente Parco idonea comunicazione almeno 20 giorni prima della esecuzione dei lavori, allegando planimetria in scala 1:2000 in cui si evidenzia l'area oggetto d'intervento nonché un'autodichiarazione in cui si attesti la conoscenza delle modalità tecniche d'intervento indicate nel Titolo 3 del presente regolamento e l'impegno all'esecuzione dei lavori nella scrupolosa osservanza delle stesse;
- b) superfici boscate tra 3.000 e 10.000 mq.: dovrà essere inoltrata dal proprietario all'Ente Parco idonea richiesta, allegando la necessaria documentazione tecnica elaborata da tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale che comprenda almeno planimetria catastale e tecnica in scala 1:2000 e una relazione illustrativa dello stato attuale del soprassuolo, dei criteri e delle modalità d'intervento;
- c) superfici boscate oltre 10.000 mq.: oltre alla documentazione tecnica di cui al punto precedente la progettazione allegata alla richiesta dovrà contenere una

dettagliata analisi sulla consistenza attuale del soprassuolo, desunta da aree di saggio effettuate in loco, con indicazione della composizione e dei volumi dei materiali di risulta; il tecnico dovrà inoltre effettuare la direzione dei lavori stessi.

d) I seguenti interventi realizzati nel rispetto degli usi e tradizioni locali possono essere eseguiti dai proprietari o aventi titolo senza alcuna procedura autorizzativa, anche in deroga alle norme del presente regolamento e salvo diverse e puntuali disposizioni dettate dall'Ente parco per la conservazione di habitat e specie tutelate:

1. prelievo di legname schiantato a terra o morto in piedi per uso domestico;
2. prelievo di fogliame ad uso lettiera;
3. prelievo di cimali di agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e pungitopo (*Ruscus aculeatus*) con le modalità e nelle quantità previste dalla normativa vigente ed in deroga alle norme del Capo II.

Inoltre i seguenti interventi realizzati nel rispetto degli usi e tradizioni locali possono essere eseguiti dai proprietari o aventi titolo per le necessità di conduzione del fondo agricolo dandone comunicazione scritta all'Ente parco, con un anticipo di almeno 3 giorni:

4. taglio della vegetazione ai lati dei sentieri e percorsi
5. prelievo di legname vivo di castagno, acacia e frassino
 - a) legno da opera per la realizzazione di travi e tavolame (sino ad un massimo di 10 mc e per una superficie massima di intervento pari a 500 mq),
 - b) paleria (sino ad un massimo di 100 pali/ha per diametri compresi tra 10 e 25 cm per una quantità massima di 50 pali e sino a 300 pali/ha per diametri inferiori a 10 cm per una quantità massima di 150 pali),
6. prelievo di arbusti della macchia (erica, mirto e corbezzolo) per gli usi tradizionali nei limiti del 30% delle presenze su una superficie massima di 5.000 mq.

Nell'ipotesi di prelievi cumulativi per le categorie di cui al punto 5. lettere a) e b) previsti sulla stessa superficie, le quantità massime sopraindicate dovranno essere ridotte del 50% ed in ogni caso i suddetti prelievi fanno riferimento all'arco temporale di 5 anni.

L'uso del bosco quale fonte complementare per la produzione di foraggio per il pascolamento controllato del bestiame potrà essere consentito ai conduttori di aziende agrituristiche, previa stipula di apposita convenzione con l'Ente parco, sulla base di un piano aziendale redatto nel rispetto della normativa vigente.

3. Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree boscate presenti nella fascia di protezione C1.

TITOLO III – CRITERI GENERALI DI GESTIONE SELVICOLTURALE

Art. 6 – Tipologia degli interventi selvicolturali

1. Gli interventi di gestione selvicolturale, finalizzati alla conservazione, al miglioramento ed alla valorizzazione della copertura vegetazionale del Parco nelle sue componenti naturali e forestali, devono essere realizzati mediante l'applicazione dei principi e delle

tecniche della selvicoltura naturalistica e della selvicoltura sistemica, nonché secondo gli usi tradizionali di utilizzo del bosco anche a fini delle attività agrosilvopastorali.

2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere attuati secondo modalità compatibili con gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat rilevanti ai fini della gestione del Sito di interesse comunitario (SIC).

Art. 7 – Introduzione di specie vegetali

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale del Parco, nelle aree naturali e forestali del Parco è vietata l'introduzione di specie vegetali non autoctone. A tal fine l'Ente Parco promuove ed incentiva la riproduzione e la coltivazione in vivaio del genotipo vegetale presente in loco.

Art. 8 - Cambiamento di forme di governo e trattamento

1. Sono vietati i cambi della forma di governo del bosco, che comportino la conversione da fustaia a ceduo e da ceduo composto a ceduo semplice.
2. Eventuali interventi sperimentali possono realizzati direttamente dall'Ente Parco e specificatamente nella fascia di protezione C1, dai proprietari dei fondi sulla base di un'apposita convenzione che ne disciplini le modalità d'intervento.

Art. 9 - Modifiche nella composizione specifica dei boschi misti

1. Gli interventi da realizzarsi nei boschi misti con presenza di conifere, dovranno agevolare e incrementare la presenza delle latifoglie autoctone, a scapito delle conifere stesse e delle latifoglie alloctone ed esotiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma c).

La riduzione delle conifere deve intendersi soprattutto a carico del pino marittimo (*Pinus pinaster Ait.*), soprattutto in funzione degli aspetti fitosanitari, anche preventivi. Vanno preservati gli esemplari singoli o a gruppi di conifere esotiche di buono sviluppo ed adattamento alle condizioni del territorio del Parco, la cui presenza è ormai consolidata e rappresenta testimonianza storica degli interventi selvicolturali effettuati in passato, intervenendo eventualmente con tagli di diradamento che interesseranno in particolare i soggetti deperienti, malformati e morti in piedi, nonché quelli finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi.

Dovranno inoltre essere sostanzialmente preservate le eventuali specie accessorie presenti (sorbi, ciliegio, pero selvatico, salicone, ecc.) sia per garantire la complessità delle fitocenosi e sia in considerazione degli aspetti avifaunistici connessi alla loro presenza.

Art. 10 – Salvaguardia degli esemplari arborei ed arbustivi

1. Nelle superfici boscate presenti nel territorio del parco, oltre agli esemplari contenuti nell'elenco degli alberi monumentali di cui all'art. 12 della l.r. 22.1.1999 n. 4, sono

soggetti a conservazione e salvaguardia gli esemplari arborei aventi le seguenti caratteristiche:

- a. gli alberi di qualunque specie autoctona con diametro del fusto, misurato a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 40;
- b. gli arbusti autoctoni che si caratterizzano per età, per dimensioni e particolarità morfologiche rispetto alla specie;
- c. gli esemplari di pino d'Aleppo e di leccio posti lungo la fascia costiera, di qualunque dimensione.

2. Tali esemplari sono soggetti a conservazione e se ne vieta l'abbattimento, salvo comprovati motivi legati all'incolumità di persone e cose e fatto salvo quanto previsto negli interventi di gestione selvicolturali relativi alle diverse tipologie forestali e fatti salvi gli usi tradizionali di cui all'art. 5.

La presenza di pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* L.) e di pino domestico (*Pinus pinea* L.) e leccio (*Quercus ilex*), quale elemento caratterizzante della vegetazione del Parco, può essere preservata anche con la realizzazione di interventi puntuali previsti dal Capo III del presente Regolamento (tirantature, potature, ecc.), in particolare per gli esemplari presenti nelle superfici boscate della fascia di protezione C2.

Per interventi di tipo puntuale su piante soggette a salvaguardia (potature straordinarie, tirantature) deve essere data comunicazione all'Ente Parco, mentre per gli eventuali abbattimenti deve essere richiesto il rilascio del nulla osta secondo le procedure previste al Capo III.

Art. 11 - Scelta delle specie per rinfoltimenti e rimboschimenti

1. In caso di rinfoltimenti e/o rimboschimenti, si dovrà operare con semine o impianto di specie locali, scelte tra le seguenti specie prioritarie in funzione delle condizioni microstazionali di intervento, privilegiando, quando disponibile, l'impiego di genotipo locale reperibile in vivaio:

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- orniello (*Fraxinus ornus* L.)
- carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
- pino domestico (*Pinus pinea* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- castagno (*Castanea sativa* Mill.)
- acero campestre (*Acer campestre* L.)
- pioppo tremolo (*Populus tremula* L.)
- ontano nero (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertner)
- nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- sambuco (*Sambucus nigra* L.)
- pero selvatico (*Pyrus communis* L.)
- ciliegio (*Prunus avium* L.)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
- biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.)
- agrifoglio (*Ilex aquifolium* L.)
- maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medicus)
- salici (*Salix* spp.) e canna comune (*Arundo donax* L.) per il consolidamento ed il prosciugamento di zone a ristagno idrico

Tra gli arbusti e suffrutti potranno essere impiegati:

- corbezzolo (*Arbutus unedo* L.)
- lentisco (*Pistacia lentiscus* L.)
- terebinto (*Pistacia terebinthus* L.)
- mirto (*Myrtus communis* L.)
- erica arborea (*Erica arborea* L.)
- fillirea (*Phillyrea angustifolia* L.)
- corniolo (*Cornus mas* L.)
- cisto (*Cistus salvifolius* L.)
- euforbia (*Euphorbia dendroides* L.)
- euforbia spinosa (*Euphorbia spinosa* L.)
- ginestra di Spagna (*Spartium junceum* L.)
- ginestra spinosa (*Calicotome spinosa* (L.) Link)
- ligustro (*Ligustrum vulgare* L.)
- timo (*Thymus vulgaris* L.)

L'elenco potrà essere integrato con altre specie autoctone non indicate, qualora ne sia verificata la disponibilità in vivaio e attestata la naturale presenza nel Parco, in particolare per quanto riguarda le specie erbacee non previste nell'elenco.

La scelta delle specie da impiegare e la loro composizione specifica dovranno essere effettuate in funzione delle condizioni ecologiche microstazionali e considerata la necessità di non alterare il processo dinamico naturale della vegetazione, con speciale riferimento alla conservazione delle specie e degli habitat tutelati.

In caso di situazioni di dissesto idrogeologico, gli interventi dovranno essere effettuati con le modalità ed i criteri di cui al Capo IV del presente regolamento, utilizzando le specie ed i criteri suddetti; in particolare, in relazione allo stato di degrado del suolo e della vegetazione, dovranno essere privilegiati gli arbusti ricostruttori rispetto alle specie climatiche.

In ogni intervento di rimboschimento e di rinfoltimento il sesto di impianto dovrà essere irregolare, a disposizione casuale, ai fini di un migliore inserimento nel paesaggio circostante; l'impianto può essere effettuato anche per piccoli gruppi monospecifici, soprattutto in presenza di situazioni microstazionali particolari da risolvere con specie adatte (ad es. zone a roccia affiorante, ristagni idrici, ecc.)

Art. 12 - Trattamento della robinia

1. Per gli esemplari di robinia presenti si deve privilegiare l'invecchiamento dei singoli individui, e qualora si debba intervenire per la manutenzione dei sentieri o per rimuovere eventuali pericoli alla pubblica incolumità si dovrà operare in modo da evitare la ceduzione del robinieto, per ridurre il "riscoppio" delle ceppaie. L'intervento da realizzarsi è un diradamento selettivo finalizzato a favorire lo sviluppo delle altre piante autoctone da seme, mantenendo le ceppaie sotto copertura arborea ed evitando diradamenti troppo intensi che favorirebbero un elevato ricaccio dei polloni dalle ceppaie tagliate.
2. Sono ammessi interventi a carattere sperimentale realizzati direttamente dall'Ente parco che utilizzino i metodi della lotta integrata con l'impiego di sostanze di natura chimica o biologica, purché dotate di impatto ambientale sulla fauna e sulla flora spontanea ridotto o nullo e con modalità che prevedano un rigoroso monitoraggio.

Art. 13 - Trattamento dei soprassuoli colpiti da eventi meteorici

1. Il risanamento di aree colpite da eventi meteorici straordinari (schianti da vento, galaverna, ecc.), oltre al taglio e all'allestimento dei fusti abbattuti, potrà comprendere anche la sistemazione delle microfrane originate dal ribaltamento delle ceppaie, mediante il livellamento delle buche originatesi e la sistemazione dell'area con particolare riferimento ai terrazzamenti e ai percorsi esistenti.

Art. 14 Trattamento della vegetazione lungo percorsi pedonali e carrabili

1. Al fine di garantire l'incolumità delle persone lungo i percorsi pedonali e carrabili presenti in tutto il territorio del Parco nonché l'agevole fruizione degli stessi, è consentito provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione, eseguendo i seguenti interventi:
 - a. sfalcio della vegetazione e decespugliamento per una fascia di larghezza, a monte ed a valle del sentiero, nei limiti strettamente necessari allo scopo;
 - b. abbattimento e/o potatura di eventuali soggetti arborei ed arbustivi instabili e/o deperienti, di intralcio al passaggio e/o in condizioni tali da rappresentare un rischio per l'incolumità di persone e cose, per una profondità massima di 20 metri ai lati del sentiero.
2. Il materiale di risulta dovrà essere esboscato ove e quando possibile o regolarmente accatastato. Le eventuali cataste dovranno essere realizzate di piccole dimensioni opportunamente messe in sicurezza e fissate al terreno ai lati dei percorsi. La ramaglia e gli arbusti dovranno essere sminuzzati in pezzi di lunghezza inferiore a 100 cm. o eliminati mediante cippatura, utilizzando il materiale così ottenuto per la pacciamatura delle aree limitrofe.

Art. 15 – Rilascio di esemplari vegetali morti

1. In tutti gli interventi di miglioramento boschivo dovrà essere previsto il rilascio di esemplari arborei morti in piedi e di ceppaie, opportunamente distribuiti sul terreno, che svolgeranno funzione di rifugio dell'avifauna ed apporto a lungo termine di sostanza organica al suolo, contribuendo al mantenimento dell'entomofauna e della flora fungina. A tale fine dovrà altresì essere mantenuta in loco una consistente necromassa.
In ogni caso dovrà essere garantita sempre la sicurezza e l'incolumità nella fruizione dei percorsi e dei sentieri.

Art. 16 – Accorgimenti per la diversificazione degli ambienti

1. Per gli interventi da realizzarsi nelle aree B1 e B2, dovranno essere sostanzialmente conservate le piante autoctone caratterizzate da variazioni cromatiche del fogliame, da fioriture e fruttificazione (ciliegi, peri, sorbi, ecc.), ai fini della diversificazione degli ambienti forestali, sia per motivi ecologici che paesistici, potendo richiedere a tal fine l'assistenza tecnica degli uffici del parco per la specifica individuazione di tali essenze.

2. Si dovranno inoltre conservare eventuali radure nel bosco ed escludere dall'intervento di miglioramento alcune superfici (isole) nella percentuale minima del 10% della superficie di intervento, per favorire la rinnovazione naturale e il mantenimento del legno morto a terra.

Art. 17 - Trattamento dei soprassuoli colpiti da fitopatie

1. Il trattamento delle zone boscate colpite da fitopatie (cocciniglia del pino marittimo, processionaria, ecc.) assume carattere prioritario, specialmente in corrispondenza di strade, percorsi pedonali ed aree sosta. L'intervento potrà essere realizzato adottando i metodi e le tecniche della lotta biologica o a basso impatto ambientale che non comportino interazioni con l'ambiente naturale.
I materiali di risulta delle operazioni di taglio dovranno essere rigorosamente allontanati dal letto di caduta, ove possibile, o eliminati in loco, qualora siano verificate le condizioni di fattibilità ai sensi della normativa vigente (ad es. per l'abbruciamento).

Art. 18 - Trattamento dei soprassuoli colpiti da incendio

1. Il trattamento delle zone boscate colpite da incendi dovrà prevedere il taglio al colletto delle piante morte e deperienti, l'allestimento dei materiali di risulta, l'eventuale rinfoltimento e/o rimboschimento con arbusti ricostruttori e specie arboree locali.
Il lavoro di ricostruzione della vegetazione dovrà, se possibile, essere abbinato ad interventi di riduzione dell'erosione attuati con tecniche di ingegneria naturalistica, prevedendo prioritariamente il reimpiego del materiale legnoso di risulta:
Dove possibile, i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti a cippatura, provvedendo a spargere i chips sul terreno, soprattutto in zone in erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 4-5 cm.; per proteggere il terreno dall'erosione superficiale e per favorire la ricostituzione dei suoli degradati dal passaggio del fuoco.
In alternativa alla cippatura, si potrà eseguire lo sminuzzamento della ramaglia in pezzi di lunghezza inferiore ai 100 cm., spargendoli sul terreno.
Su tutte le superfici percorse dal fuoco deve essere prevista sempre la semina di specie erbacee locali da consolidamento.

Art. 19 – Utilizzazione boschiva

1. L'utilizzazione produttiva del bosco può avvenire solamente contestualmente all'esecuzione di lavori di miglioramento boschivo, secondo le corrette tecniche selvicolturali indicate nel Titolo III del presente regolamento per le diverse tipologie forestali, fatti salvi gli usi tradizionali indicati all'art. 5, comma 2.d).

Art. 20 - Allestimento dei materiali di risulta

1. L'allestimento ed il concentramento del legname abbattuto nelle operazioni selvicolturali deve compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare le piante rimaste in piedi e soprattutto la rinnovazione.
Le operazioni devono essere completate, in tutti gli interventi realizzati in aree servite da viabilità forestale, con l'esbosco di almeno il 50% del legname di risulta.
La ramaglia deve essere ordinata all'interno del bosco in piccoli mucchi o in file; la cippatura, ove possibile, deve essere effettuata con macchina specializzata non appena sussistano le condizioni operative di realizzazione dell'operazione provvedendo allo spargimento dei chips di risulta uniformemente sul terreno.

Art. 21 – Metodi di esbosco

1. L'esbosco dei materiali di risulta dovrà essere realizzato prioritariamente utilizzando le seguenti tecniche caratterizzate da basso impatto ambientale:
 - risine (canalette) in polietilene
 - fili a sbalzo e teleferiche provvisorie
 - teleferiche a stazione motrice mobile.
 - trazione animale
2. Quando le condizioni morfologiche e orografiche del terreno lo consentano, nelle aree boscate servite da idonea viabilità forestale, potranno essere utilizzati trattori e qualora lo strascico a terra del legname abbia comportato danni al suolo, con formazione di possibili vie preferenziali di ruscellamento, si dovrà provvedere al ripristino del suolo ed alla semina di specie erbacee da consolidamento.

Art. 22 – Viabilità forestale

1. Le modalità di realizzazione delle strade e delle piste forestali come previste dal Piano dell'Area Parco sono disciplinate dall'apposito regolamento per l'accessibilità a cui si rimanda.

Art. 23 - Norme particolari per le superfici boscate in aree attraversate da percorsi e sentieri escursionistici

1. Oltre alle disposizioni particolari per le singole tipologie selvicolturali, gli interventi di miglioramento boschivo da realizzarsi nei boschi attraversati da percorsi e sentieri escursionistici, dovranno prevedere l'eliminazione della ramaglia mediante asportazione dal letto di caduta ed allentamento dai percorsi e dalla aree di sosta, prevedendone eventualmente la cippatura con macchina specializzata.

Art. 24 - Ripresa della coltivazione delle aree agricole abbandonate e miglioramento dei soprassuoli degradati.

1. Nelle aree boscate degradate e nelle aree agricole abbandonate da più di cinque anni, ai sensi della legge regionale 4/1999, l'Ente parco favorisce il miglioramento del soprassuolo e la ripresa della coltivazione anche mediante appositi contributi e assistenza tecnica amministrativa, predisponendo appositi bandi pubblici, nei limiti della disponibilità di bilancio.
2. L'ente Parco può altresì ordinare l'eliminazione delle situazioni di degrado vegetazionale ed ambientale da realizzarsi mediante il taglio delle specie infestanti erbacee, arbustive ed arboree, per contrastare i rischi di incendio, di dissesto idrogeologico, la diffusione di specie infestanti o di fitopatie, le possibilità di rifugio di specie animali oggetto di controllo faunistico e, in genere, per eliminare gravi deturpamenti del contesto paesistico ambientale. A tal fine l'Ente Parco assegna un termine perentorio per l'esecuzione degli interventi e, in caso di inottemperanza, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi di legge.

Art. 25 – Sanzioni

1. L'abbattimento di alberi o arbusti in difformità delle norme procedurali previste dal presente Regolamento è sanzionato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 12/1995 fatte salve ulteriori altre eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 26 - Generalità

1. Vengono di seguito descritti i criteri di intervento selvicolturale per le singole tipologie, individuate dal Piano di intervento per il riassetto e la riqualificazione naturalistica, forestale ed ambientale dell'Area Parco del Monte di Portofino (IPLA, maggio 1997), al quale si fa riferimento per quanto non espresso nel presente Regolamento, e indicate nella cartografia allegata a detto Piano di intervento.
2. I limiti cartografici e la relativa zonizzazione delle diverse tipologie forestali individuate nella cartografia, possono essere rettificati qualora, interventi puntuali sul terreno, interessino soprassuoli che non corrispondono alle tipologie individuate nella cartografia allegata al Regolamento; gli interventi devono essere effettuati in relazione alla effettiva tipologia riscontrata, purché quest'ultima sia chiaramente individuata e descritta negli elaborati di progetto e/o nella comunicazione di inizio lavori, quando necessaria.
3. Sono fatti salvi le limitazioni, le cautele e gli interventi necessari per conservare le specie e gli habitat rilevanti ai fini della gestione del Sito di interesse comunitario (SIC).

Art. 27 – Lecceta

1. Si prevede la sostanziale conservazione della tipologia, garantendone il consolidamento attraverso l'evoluzione naturale.
2. Si escludono interventi selvicolturali specifici su tale tipologia, fatte salve le seguenti operazioni:
 - a. interventi di diradamento selettivo in aree puntuali con forte densità eliminando soggetti dominati, filati, deperienti, malformati, secchi o morti in piedi nel limite massimo del 20% della massa legnosa presente;
 - b. abbattimento di esemplari morti e/o instabili in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
 - c. potatura di parti secche, deperienti e/o affette da fitopatie in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
 - d. operazioni di bonifica della vegetazione connesse al passaggio del fuoco.

Art. 28 – Macchia

1. Si prevede la sostanziale conservazione della tipologia, garantendone il consolidamento attraverso l'evoluzione naturale verso forme preparatorie alla lecceta.
2. Si escludono interventi selvicolturali specifici su tale tipologia, fatte salve le seguenti operazioni e quanto eventualmente necessario ai fini del comma 3 dell'art. 26:
 - a. abbattimento di esemplari morti e/o instabili in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
 - b. potatura di parti secche, deperienti e/o affette da fitopatie in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
 - c. operazioni di bonifica della vegetazione connesse al passaggio del fuoco.
3. In occasione di tali operazioni si potrà scegliere di agevolare l'evoluzione verso la lecceta, favorendo il leccio nelle operazioni suddette; si escludono interventi specifici in merito fatti salvi interventi sperimentali di rimboschimento con il leccio da realizzarsi direttamente o coordinati dall'Ente Parco.
Negli oliveti abbandonati, ricadenti all'interno della fascia di protezione C1, sono consentite le operazioni connesse ad interventi di recupero degli oliveti, secondo quanto disciplinato nel Regolamento per l'attività agricola.

Art. 29– Pineta di pini mediterranei

1. Si prevede la graduale trasformazione in boschi misti, avviando un processo di reinserimento di angiosperme, sia per via naturale che artificiale, soprattutto dove prevale il pino marittimo, a fini fitosanitari.
2. L'intervento consiste nella trasformazione di fustaie a prevalenza di pino marittimo in fustaie miste di resinose e latifoglie termofile, che, con successivi interventi di ulteriore diradamento delle resinose, consentiranno di ottenere fustaie di latifoglie. Le fasi di realizzazione dell'intervento prevedono il diradamento delle resinose a vantaggio delle latifoglie presenti, effettuato mediante il diradamento basso, limitato al piano dominato di resinose, di forte intensità, eliminando tutte le piante malformate, con evidenti

problemi di deperienza, fitopatie in atto e/o comunque morte che non fossero già state eliminate; saranno inoltre eliminate tutte le piante dominate e senza avvenire.

Le latifoglie presenti nel piano dominato saranno rilasciate, ad esclusione degli esemplari deperienti; nel caso di gruppi di latifoglie con fusti filati, il diradamento rilascerà comunque un gruppo, che consentirà una migliore difesa dagli eventi atmosferici. Il piano dominante di resinose sarà sottoposto a diradamento selettivo di forte intensità (almeno il 40% del numero di piante presenti), che potrà assumere intensità anche maggiori in caso di basse densità del pino marittimo ed intensità anche totale in caso di presenza e/o rischio di attacco di cocciniglia; il diradamento sarà effettuato con criteri fenotipici, rilasciando le piante di migliore portamento e possibilità di accrescimento, provvedendo a regolarizzarne la densità su tutta la superficie. L'intervento sarà a carico soprattutto delle piante concorrenti, rilasciando solo i migliori esemplari dominanti. Considerando l'eventuale componente di latifoglie esistente all'interno dei soprassuoli, si dovrà provvedere a diradare con criteri selettivi gli esemplari da seme presenti, con intensità del taglio limitata al 10%, esclusivamente a carico di piante malformate e/o concorrenti con altre latifoglie di migliori caratteristiche. Nei nuclei di ceduo semplice eventualmente presenti sarà effettuato il diradamento dei polloni nelle ceppaie, rilasciando gli esemplari di migliore avvenire. In ogni caso, saranno avvantaggiati gli esemplari di leccio, roverella e orniello, oltre al soprassuolo accessorio presente (acero campestre, pero selvatico, ciliegio, ecc.).

Per quanto riguarda il piano arbustivo, se ne prevede la riduzione, limitatamente ad una migliore percorribilità interna del soprassuolo ed ai nuclei di forte densità che impediscono lo sviluppo di eventuali latifoglie da seme. Le resinose rilasciate al taglio dovranno essere spalcate fino a 2 m. di altezza.

Art. 30 – Ostrieto

1. Si prevede il miglioramento dello stato attuale, indirizzando il soprassuolo verso formazioni a fustaia e fustaia transitoria, a composizione specifica mista, di maggiore stabilità ecologica a lungo termine, e di maggiore stabilità fisica. Le formazioni nel versante S sono mantenute allo stato attuale, trovandosi in stazioni rupestri, di derivazione naturale.
2. Gli interventi da realizzare comprendono diradamenti definiti tagli di avviamento all'alto fusto, intercalato ogni 10-20 anni, volti alla formazione di fustaie transitorie, derivanti da polloni. Si dovrà operare la selezione dei polloni nelle ceppaie, con intensità massima del 35% del numero di piante in piedi e del 30% della massa legnosa in piedi, intervento di taglio effettuato prioritariamente a carico dei soggetti morti, deperienti e soprattutto di quelli instabili, che potrebbero determinare schianti e fenomeni indotti di erosione del suolo, cercando di orientare la composizione specifica verso formazioni miste, favorendo le specie autoctone più adatte alle singole condizioni stazionali (roverella, leccio, specie accessorie). Dovranno essere rilasciati i polloni più stabili (rapporto altezza/diametro inferiore a 100) e robusti. Il diradamento dovrà lasciare le piante in contatto di chioma, in modo da mantenere circa 800-900 piante/ha (circa 3,5 m. da pianta a pianta). Lo strato arbustivo dovrà essere rilasciato.

Art. 31 – Castagneto

1. Si prevede il miglioramento dello stato attuale, indirizzando il soprassuolo verso formazioni a fustaia e fustaia transitoria, a composizione specifica mista, di maggiore stabilità ecologica a lungo termine, e di maggiore stabilità fisica.
2. I castagneti da frutto, ancorché abbandonati potranno essere oggetto di interventi di recupero per il loro riutilizzo a fini produttivi, culturali e didattici, secondo quanto previsto nel Regolamento per le attività agricole.
3. Gli interventi da realizzarsi per il miglioramento dei castagneti cedui invecchiati, comprendono diradamenti definiti tagli di avviamento all'alto fusto, intercalato ogni 10-20 anni, volti alla formazione di fustaie transitorie (perché derivanti da polloni). Si dovrà operare la selezione dei polloni nelle ceppaie, con intensità massima del 35% del numero di piante in piedi e del 30% della massa legnosa, intervento di taglio effettuato a carico dei soggetti morti, deperienti e soprattutto di quelli instabili, che potrebbero determinare schianti e fenomeni indotti di erosione del suolo, cercando di orientare la composizione specifica verso formazioni miste, favorendo le specie autoctone più adatte alle singole condizioni stagionali (roverella, leccio, specie accessorie). Dovranno essere rilasciati i polloni più stabili (rapporto altezza/diametro inferiore a 100) e robusti. Il diradamento dovrà lasciare le piante in contatto di chioma, in modo da mantenere circa 400-500 piante/ha (circa 5 m. da pianta a pianta). Lo strato arbustivo dovrà essere rilasciato quando risulti compatibile con la realizzazione degli interventi ammessi.

Art. 32 – Robinieto

1. Si prevede la graduale trasformazione del robinieto attraverso l'invecchiamento del soprassuolo attuale e l'introduzione, per via naturale ed antropica, di specie autoctone.
2. La trasformazione non deve essere effettuata con drastici interventi di taglio. Si dovrà procedere a diradamenti a bassa intensità, volti all'eliminazione dei soggetti deperienti e instabili, oltre che al diradamento di polloni e piante da seme dominate, rilasciando polloni e piante dominanti, con funzione tirsucchio nelle ceppaie e, comunque, di ombreggiamento del terreno. I rinfoltimenti dovranno essere operati in buche di 40-70 mq., previo decespugliamento, in numero di 300-400 piantine/ha; dovrà essere effettuata pacciamatura per singola pianta (abbondante strato di chips legnosi, feltri pacciamanti, ecc.). Per le operazioni di rinfoltimento dovranno essere garantite le opere di manutenzione culturale; in caso contrario, l'intervento potrà essere evitato, in relazione alla eccessiva concorrenza operata dai rovi.
3. Sono ammessi interventi a carattere sperimentale realizzati direttamente dall'Ente parco che utilizzino i metodi della lotta integrata con l'impiego di sostanze di natura chimica o biologica, purchè dotate di impatto ambientale sulla fauna e sulla flora spontanea ridotto o nullo e con modalità che prevedano un rigoroso monitoraggio.

Art. 33 – Rimboschimenti a prevalenza di conifere esotiche

1. Si prevede il mantenimento dei rimboschimenti con specie esotiche, in particolare conifere, in buono stato di sviluppo ed adattamento alle condizioni del parco, la cui presenza è ormai consolidata e rappresenta testimonianza storica degli interventi selvicolturali effettuati in passato.
2. Gli interventi potranno prevedere diradamenti volti a ridurre la presenza delle conifere a favore delle latifoglie autoctone a carico dei soggetti deperienti, malformati e morti in piedi.

Per i filari e gli elementi sparsi in buone condizioni vegetative si prevedono interventi di manutenzione ordinaria (potature, ecc.), fatti salvi eventuali abbattimenti di piante morte e/o deperienti, oltre che di piante instabili che possano rappresentare rischio per l'incolumità di persone e cose.

Art. 34 – Conservazione di formazioni particolari

1. Si prevede la sostanziale conservazione delle seguenti formazioni, in specie se ricadenti nella Riserva Integrale A o nella Riserva Orientata Naturalistica B1:
 - Formazioni basse di euforbie vicine alle scogliere
 - Formazioni ad *Euphorbia dendroides*
 - Formazioni ad *Ampelodesma Mauritanicus*
 - Formazioni erbose secche e facies arbustate su substrati calcarei
 - Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
 - Dehesas con specie sempreverdi di *Quercus*
 - Vegetazione casmofitica delle pareti rocciose
2. Tali formazioni non devono essere oggetto di specifici interventi colturali che possano favorirne direttamente l'evoluzione naturale, a meno dei casi in cui ciò sia necessario per la presenza di seri problemi di erosione e dissesto dei versanti, con conseguenze per l'incolumità delle persone; sono altresì fatti salvi eventuali interventi necessari in fase di spegnimento e di bonifica post-incendio.
3. Nelle praterie ad *ampelodesma* potranno essere effettuati limitati prelievi di materiale finalizzato a studi ed attività pilota nonché per il suo utilizzo tradizionale da parte dei proprietari e residenti nel Parco previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ente Parco.

CAPO II – FLORA SPONTANEA E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

TITOLO I – TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 35 – Divieto di raccolta

1. In applicazione dei divieti indicati all'art. 13, comma 3, delle Norme del Piano, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati nel territorio del Parco compreso nella Riserva

Integrale (A) e nella Riserva orientata naturalistica (B1), fatto salvo quanto autorizzabile dall'Ente Parco nell'ambito delle previsioni del Piano di cui agli artt. 6 e 7 e del presente regolamento.

2. Nel restante territorio del Parco, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva presenti nell'elenco di cui all'art. 37, sono sempre vietati, fatte salve le normali operazioni connesse all'attività agrosilvopastorale.
3. Per le specie erbacee non comprese nell'elenco di tale articolo, fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agrosilvopastorali, è consentita l'asportazione di non più di 5 esemplari per specie senza estirpazione degli organi sotterranei; i proprietari dei terreni agricoli e i residenti nei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure possono raccogliere le erbe selvatiche tradizionalmente impiegate nella alimentazione, nel limite di 1 kg al giorno per persona, con modalità che non pregiudichino il rinnovamento vegetativo e la riproduzione delle piante.
4. L'Ente parco può consentire la raccolta di specie erbacee ed arbustive non ricomprese nell'elenco dell'articolo 37 per usi e produzioni legate alla tradizione, anche a scopo didattico e divulgativo. A tal fine l'Ente parco determina specie, quantità, tempi, modalità, controlli ed eventuali oneri della raccolta e può concedere altresì l'uso del proprio marchio per i prodotti ottenuti.
5. E' fatto altresì divieto della raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di in tutto il territorio del Parco di muschi, licheni e felci ad eccezione della felce aquilina (*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn in Decken).

Art. 36 – Piante officinali

1. Nel territorio del Parco, l'utilizzo delle piante officinali così come definito dalla L. 6/1/1932 n. 99 (Disciplina della coltivazione, della raccolta e della commercializzazione delle piante officinali), dal R.D. 19/11/1931 (Regolamento di attuazione della legge n. 99/1931) e dal R.D. 26/5/1932 n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), è soggetta al rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente Parco, ad esclusione di quelle presenti nelle aree agricole, dove la produzione e la raccolta è sempre ammessa. Resta fermo il divieto di raccolta nelle Riserve Integrali (fascia A) e nella Riserva orientata naturalistica (fascia B1).

Art. 37 – Specie a protezione assoluta

1. Tra le specie a protezione assoluta in tutto il territorio del Parco si comprendono quelle comprese nelle Tabelle A, B e C allegate alla L.R. 30/1/1984 n. 9 ovvero:
Aquilegia (tutte le specie)
Convolvulus sabatius Viv.
Lilium bulbiferum ssp. *croceum* L.
Daphne (tutte le specie)
Erythronium dens-canis L.
Galanthus nivalis L.

Gentianella (tutte le specie)
Narcissus (tutte le specie)
Ophrys (tutte le specie)
Orchis (tutte le specie)
Ruscus aculeatus L.
Saxifraga cochlearis Reichenb

Inoltre è fatto divieto della raccolta l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione delle specie seguenti:

Calluna vulgaris (L.) Hul
Campanula medium L.
Centaurea aplolepa (tutte le ssp)
Crithmum maritimum L.
Crocus (tutte le specie)
Convolvulus elegantissimus Mill.
Dianthus (tutte le specie)
Euphorbia dendroides L.
Euphorbia spinosa L.
Helianthemum croceum (Desf.) Pers.
Hyacinthoides italica (L.) Rothm.
Ilex aquifolium L.
Juniperus oxycedrus L.
Limonium cordatum (L.) Miller
Orchidacee (tutte le specie)
Rosa sempervirens L.

Art. 38 – Deroghe per motivi scientifici

1. Per motivi scientifici o didattici possono essere esclusi dai divieti di cui agli articoli precedenti i ricercatori forniti di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, che ne individui specie e quantità prelevabili, tempi e modalità di raccolta.

Art. 39 - Sanzioni

1. Le violazioni alle presenti norme sono sanzionate ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 12/1995 fatte salve ulteriori altre eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale.

TITOLO II – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 40 - Disposizioni generali

1. Nelle Aree di Riserva integrale A è sempre vietata la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, fatti salvi motivi di studio e ricerca sotto il diretto controllo dell'Ente parco.

Le presenti disposizioni regolamentano la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco nel restante territorio del Parco, ai fini della loro tutela quali componenti insostituibili degli ecosistemi.

Ai fini del presente titolo sono considerati prodotti del bosco e del sottobosco:

- a. i funghi epigei
- b. i tartufi
- c. castagne
- d. le fragole
- e. i corbezzoli
- f. le more di rovo
- g. le bacche di ginepro
- h. le bacche di mirto
- i. i turioni di asparago selvatico

Art. 41 - Raccolta dei funghi

1. La regolamentazione della raccolta dei funghi commestibili è demandata al Regolamento di fruizione di cui il Parco è dotato.

Art. 42 - Raccolta degli altri prodotti del sottobosco

1. I proprietari dei terreni agricoli e i residenti nei comuni di Portofino, Camogli, e Santa Margherita Ligure possono procedere alla raccolta dei restanti prodotti del sottobosco rispettando i seguenti limiti giornalieri:

- a. tartufi – Kg. 1
- b. castagne – nessun limite
- c. fragole - Kg. 0,3
- d. more di rovo - Kg. 1
- e. corbezzoli - Kg. 1
- f. bacche di ginepro – Kg 0,1
- g. bacche e foglie di mirto – Kg 0,2
- h. i turioni di asparago selvatico – Kg 0,7

Art. 43 - Disposizioni particolari

1. E' vietata la raccolta mediante rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno o l'apparato radicale delle piante, fatti salvi gli usi tradizionali per la raccolta delle castagne.
E' inoltre vietato il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie e la raccolta di funghi in via di decomposizione.
2. Gli imprenditori agricoli che intendano iniziare o continuare un'attività tradizionale di raccolta dei prodotti di cui ai comma precedenti, mirante ad ottenere risultati

economici, anche ad integrazione di redditi normalmente percepiti, debbono ottenere un'apposita autorizzazione dall'Ente Parco, ad esclusione delle castagne.

3. Per disposizione dell'Ente Parco, la raccolta dei prodotti del sottobosco può essere impedita a chiunque, per periodi determinati, in relazione a grave pregiudizio dell'equilibrio naturale.

Art. 44 – Sanzioni

1. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del sottobosco, in difformità dalle norme previste dal presente Regolamento e dal Regolamento per la fruizione, sono sanzionate ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 12/1995.

CAPO III – VEGETAZIONE DELLE VILLE E DEI GIARDINI

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 45 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente regolamento in attuazione del Piano del Parco persegue l'obiettivo della tutela e della valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche delle sistemazioni a verde delle ville e giardini, riconoscendovi elevati valori storico-culturali e di pregio paesistico.
2. Le presenti disposizioni, per il conseguimento degli obiettivi suddetti, disciplinano sia gli interventi sul verde pubblico che su quello privato e indicano norme relative alle modalità di manutenzione e difesa delle aree verdi, di progettazione di nuove aree a verde, di tutela dei parchi e giardini pubblici, delle aree di pregio ambientale storico-paesaggistico.

Art. 46 – Campo di applicazione

1. La normativa in oggetto disciplina gli interventi sulla vegetazione a giardini e verde pubblico, ricadente nelle aree:
C2.1 – Paesaggio delle ville e dei giardini costieri
C2.2 – Paesaggio degli insediamenti costieri
La disciplina si intende estesa anche alle porzioni di aree C1, D1 e D2 che abbiano le caratteristiche funzionali e paesistiche del verde urbano e dei giardini, sia pubbliche che private.
2. Per le aree contigue il Regolamento ha valore di indirizzo propositivo; assume valore prescrittivo per gli interventi attuati dall'Ente Parco, per quelli oggetto di contributo pubblico e per quelli realizzati da altri Enti Pubblici, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 8 del Piano del Parco.

Art. 47 – Tutela della vegetazione esistente

1. Tutte le essenze vegetali presenti nelle sistemazioni a verde delle ville e giardini contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco e come tali devono essere mantenute in buono stato di conservazione.

In particolare su tutto il territorio del Parco sono oggetto di speciale tutela e devono essere conservati, ai sensi del presente Regolamento e ferma restando la tutela degli alberi monumentali di cui all'art. 12 della l.r. 4/1999:

- a. gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o età
- b. tutti gli esemplari di *Pinus halepensis*, *Pinus pinea* e *Quercus ilex*
- c. gli alberi con diametro del fusto, misurato a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm 20 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 15 per le specie di terza grandezza
- d. le piante di olivo, per la cui tutela si rimanda alla legge regionale n. 60/1993.

Sono esclusi da dette salvaguardie gli alberi da frutto a tale scopo coltivati.

Gli alberi e gli arbusti che non presentano le suddette caratteristiche, non sono soggetti alle prescrizioni del presente Capo del Regolamento della vegetazione.

Le operazioni colturali che riguardano piante oggetto di tutela dovranno rispettare le indicazioni del presente Regolamento e saranno soggette al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco secondo quanto indicato nell'articolo successivo.

Art. 48 – Gestione ed autorizzazioni

1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 45, il Regolamento consente le operazioni di manutenzione ordinaria dei giardini e delle alberature pubbliche e ornamentali, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Piano del Parco, senza necessità di richiedere il nulla osta all'Ente Parco, come di seguito specificato.

Per interventi di maggiore incidenza (manutenzioni straordinarie, abbattimenti, nuovi impianti e sistemazioni a verde, ecc.) dovrà essere richiesto il nulla osta all'Ente Parco, corredando la domanda con adeguata documentazione tecnica e progettuale, a firma di Tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale.

Tale documentazione e i relativi procedimenti sono di seguito specificati per le diverse tipologie d'intervento:

A. Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria si intendono le operazioni periodiche indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale, quali:

- a. potature di specie arboree ed arbustive, consistenti in potature di rimonda e pulizia da rami secchi, spezzati e/o pericolanti
- b. taglio di specie arbustive o erbacee infestanti
- c. concimazioni di piante arboree, arbustive ed erbacee, oltre che di tappeti erbosi
- d. operazioni colturali sui tappeti erbosi (arieggiamento, rinfoltimenti, ecc.)
- e. taglio dei tappeti erbosi
- f. irrigazioni

Per tali operazioni non è necessario richiedere il nulla osta all'Ente Parco né comunicare l'inizio lavori.

B. Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono le operazioni occasionali indispensabili per la soluzione di problematiche della vegetazione, finalizzate al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio vegetale, oltre che al mantenimento di condizioni di sicurezza per i fruitori ed i residenti del Parco, quali:

1. Potature di specie arboree ed arbustive, consistenti in:

- potature di formazione
- potatura di contenimento
- potatura di mantenimento e riforma
- potatura di risanamento.

2. Operazioni di tirantatura, consolidamento di fusti e rami di specie arboree.

Per l'esecuzione di questi interventi il proprietario o altro soggetto titolato deve richiedere il nulla osta dell'Ente parco specificando la località, il n° e le specie delle piante interessate, il periodo d'intervento, la motivazione e i criteri tecnici di potatura previsti, allegando inoltre la seguente documentazione:

- planimetria catastale con evidenziato il luogo di intervento
- idonea documentazione fotografica

L'Ente Parco rilascia il nullaosta in 30 giorni e ha la facoltà di:

- prescrivere modifiche a tempi e modalità di potatura
- richiedere ulteriore documentazione per piante di particolare pregio e interesse paesaggistico (relazione tecnica e direzione lavori a cura di tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale).

C. Abbattimenti e trapianti:

Per interventi di abbattimento delle essenze vegetali oggetto di speciale tutela di cui all'articolo 47, il proprietario o altro soggetto titolato deve richiedere il nulla osta dell'Ente parco allegando:

1. perizia tecnica, realizzata da tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale, con descrizione dello stato attuale ed individuazione delle motivazioni di intervento;
2. cartografia per l'inquadramento generale della zona di intervento (CTR: scala 1:5.000; planimetria catastale scala 1: 2.000);
3. planimetria quotata dell'area di intervento (almeno in scala 1:500) con indicazione in rosso delle piante da abbattere ed in giallo degli eventuali nuovi esemplari da porre a dimora, oltre all'indicazione dei punti di ripresa fotografica
4. documentazione fotografica.

L'Ente Parco rilascia il nulla osta entro 30 giorni e ha la facoltà di:

- g. prescrivere modifiche a tempi di esecuzione dell'intervento
- h. richiedere ulteriore documentazione (es. approfondimento dell'indagine con metodo strumentale, ecc.)
- i. prescrivere, quando possibile, la messa a dimora di essenze vegetali di adeguate dimensioni in sostituzione di quelle abbattute individuate tra le specie dell'elenco di cui all'art. 50.

Per l'abbattimento di esemplari morti è sufficiente l'invio, all'Ente Parco, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica e localizzazione della pianta, a cura del Proprietario o altro soggetto titolato.

Sono escluse da tali norme le potature e gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

Nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante

l'abbattimento degli alberi pericolanti. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Ente Parco, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, e successivamente presentata (entro cinque giorni) idonea perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale, corredata da documentazione fotografica, comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza.

D. Nuovi impianti e sistemazioni a verde

Per nuovi impianti e sistemazioni a verde si intendono gli interventi che comportano un incremento e/o un nuovo assetto del verde, mediante realizzazione di nuove aree verdi, sia con caratteristiche di verde pubblico e/o privato, sia in situazioni aventi caratteristiche diverse (ad es. aree in dissesto idrogeologico) destinate a verde.

Rientrano in tale categoria anche gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria complessiva di aree verdi esistenti, sia pubbliche che private.

Ogni progetto edilizio (sia per fabbricati che per infrastrutture) che prevedono interventi sulle aree esterne e sulle relative aree verdi, eventuali progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, nonché i progetti inseriti nel Piano del Parco facenti riferimento a:

- parcheggi
- strutture ed attrezzature per la fruizione e l'accesso al Parco
- aree progetto per la fruizione, dalla n° 1 alla n° 10

saranno soggetti al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco anche per quanto concerne l'assetto vegetazionale degli interventi.

A tale fine, i progetti di cui sopra dovranno comprendere una dettagliata progettazione della loro sistemazione a verde e di tutti i movimenti di terra, redatta da un Tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale, finalizzato al migliore inserimento paesistico del nuovo intervento.

La progettazione degli interventi dovrà essere mirata al rispetto delle finalità del Piano per le singole aree di intervento nonché dei contenuti del presente Regolamento, senza alterazioni dell'assetto paesistico attuale e mirando al suo miglioramento ed alla sua valorizzazione.

L'Ente Parco rilascia il nulla-osta entro 60 giorni.

Il progetto della sistemazione a verde e degli interventi di recupero ambientale, allegato all'istanza presentata dal proprietario o altro soggetto titolato, dovrà comprendere:

- a. relazione dettagliata dello stato attuale, con indicazione delle specie presenti, del relativo stato vegetativo, ecc.
- b. relazione descrittiva dei criteri progettuali, con indicazione delle specie prescelte, dei criteri di scelta e localizzazione, della compatibilità con le indicazioni del presente Regolamento, con la pianificazione esistente (PTCP, Piani di Bacino, ecc.), degli impianti, delle opere e materiali utilizzati, con indicazione delle dimensioni delle piante, delle buche, degli interventi di potatura, ecc. e descrizione degli accorgimenti per il trattamento e la salvaguardia della vegetazione esistente.
- c. documentazione fotografica e planimetria con indicazione dei punti di ripresa
- d. cartografia generale di inquadramento dell'area (CTR in scala 1:5.000 e planimetria catastale in scale 1:5.000)
- e. planimetrie quotate ed eventuali sezioni dello stato di fatto, con localizzazione delle piante e relativa legenda, presenza di impianti, ecc. (< 1:500)
- f. planimetrie quotate e sezioni di progetto, redatta alle scale opportune (< 1:500) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con

l'indicazione del loro ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili ecc, impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione, utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento, ecc.).

Nell'area C2.2 gli interventi assumeranno carattere di riqualificazione complessiva dell'area, unitamente agli interventi sulle infrastrutture e sull'assetto idrogeologico e dovranno essere inseriti in uno specifico Studio Organico d'Insieme, come prescritto dall'art. 10 comma 6 delle norme di Attuazione del Piano del Parco.

Art. 49 – Sanzioni

1. L'abbattimento di alberi o arbusti in difformità delle norme procedurali previste dal presente Regolamento è sanzionato ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 12/1995 fatte salve ulteriori altre eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale.

TITOLO II – MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO

Art. 50 – Scelta delle specie di nuovo impianto

1. In caso di nuovi impianti ed interventi di sistemazione a verde, sia pubblici che privati, la scelta delle specie e la relativa localizzazione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di tutela e conservazione del paesaggio del Parco e dovrà essere finalizzata ad armonizzare il nuovo intervento con il contesto paesaggistico dell'area interessata.
2. La scelta delle specie arboree ed arbustive deve rispettare i caratteri della vegetazione posta al contorno dell'area, sia naturale che antropica, e dovrà essere effettuata nell'ambito delle specie individuate nella seguente tabella, fermo restando che negli interventi pubblici devono essere privilegiate le specie autoctone, limitando l'impiego delle altre specie ai soli comprovati esempi storicamente affermati e connotativi del contesto:

Alberi di I e II grandezza

pino domestico	(<i>Pinus pinea</i>)
pino d'Aleppo	(<i>Pinus halepensis</i>)
cipresso	(<i>Cupressus sempervirens</i>)
magnolia	(<i>Magnolia grandiflora</i>)
canfora	(<i>Cinnamomun canphora</i>)
palma delle Canarie	(<i>Phoenix canariensis</i>)
palma da datteri	(<i>Phoenix dactylifera</i>)
washingtonia	(<i>Washingtonia robusta e filifera</i>)
palma di S.Pietro	(<i>Chamaerops excelsa</i>)
butia	(<i>Butia capitata</i>)
brahea	(<i>Brahea armata</i>)
albero del pepe	(<i>Schinus molle</i>)
carrubo	(<i>Ceratonia siliqua</i>)
olivo	(<i>Olea europea</i>)
leccio	(<i>Quercus ilex</i>)

roverella	(<i>Quercus pubescens</i>)
quercia da sughero	(<i>Quercus suber</i>)
acero campestre	(<i>Acer campestre</i>)

Alberi di III grandezza

tamerice	(<i>Tamarix gallica</i>)
albero di Giuda	(<i>Cercis siliquastrum</i>)
orniello	(<i>Fraxinus ornus</i>)
mimose	(<i>Acacia dealbata, Acacia saligna, ecc.</i>)
sorbo domestico	(<i>Sorbus domestica</i>)
fico	(<i>Ficus carica</i>)
noce	(<i>Juglans regia</i>)
alloro	(<i>Laurus nobilis</i>)
biancospino	(<i>Crataegus oxyacantha o monogyna</i>)
olivo di Boemia	(<i>Eleagnus angustifolia</i>)
ligustro	(<i>Ligustrum vulgare</i>)
agrumi (limone, arancio amaro, ecc.)	(<i>Citrus limon, Citrus aurantium, ecc.</i>)
palma nana	(<i>Chamaerops humilis</i>)
cycas	(<i>Cycas revoluta</i>)
yucche	(<i>Yucca gloriosa, ecc.</i>)
dracene	(<i>Dracena draco, Dracena indivisa, ecc.</i>)
piante da frutto	

Arbusti

corbezzolo	(<i>Arbutus unedo</i>)
lentisco	(<i>Pistacia lentiscus</i>)
mirto	(<i>Myrtus communis</i>)
alterno	(<i>Rhamnus alaternus</i>)
fillirea	(<i>Phyllirea angustifolia e latifolia</i>)
erica arborea	(<i>Erica arborea</i>)
brugo	(<i>Calluna vulgaris</i>)
ginestra di Spagna	(<i>Spartium junceum</i>)
ginestra spinosa	(<i>Calicotome spinosa</i>)
pittosporo	(<i>Pittosporum tobira</i>)
lauroceraso	(<i>Prunus laurocerasus</i>)
ligustro	(<i>Ligustrum vulgare</i>)
bosso	(<i>Buxus sempervirens</i>)
alloro	(<i>Laurus nobilis</i>)
viburno	(<i>Viburnum tinus</i>)
euonimo	(<i>Euonimus japonicus</i>)
eleagno	(<i>Eleagnos pungens</i>)
oleandro	(<i>Nerium oleander</i>)
formium	(<i>Phormium tenax</i>)
rose (coprisuolo, rosai, ecc.)	(in varietà)
camelie	(in varietà)
lillà	(<i>Syringa vulgaris</i>)
melograno	(<i>Punica granatum</i>)
lantane	(<i>Lantana camara, montevidensis</i>)

ginepro coccolone	(<i>Juniperus oxycedrus</i>)
teucrio	(<i>Teucrium fruticans</i>)
lavande	(<i>Lavandula officinalis, stoechas, ecc.</i>)
rosmarino	(<i>Rosmarinus officinalis</i>)
agapanto	(<i>Agapanthus umbellatus</i>)
euforbie	(<i>Euforbia dendroides, spinosa, caracias, ecc.</i>)
agavi	(<i>Agave americana, ...</i>)
aloe	(<i>Aloe ferox, vera, ecc.</i>)
piante grasse	
piante succulente	

Specie rampicanti

buganvillee	(<i>Bougainvillea glabra, sanderiana, ecc.</i>)
figus	(<i>Ficus repens</i>)
gelsomino	(<i>Jasminum sambac, nudiflorum, ecc.</i>)
falso gelsomino	(<i>Trachelospermum jasminoides</i>)
falso gelsomino	(<i>Solanum jasminoides</i>)
bignonie	(<i>Bignonia capreolata, grandiflora, ecc.</i>)
caprifoglio	(<i>Lonicera caprifolium</i>)
plumbago	(<i>Plumbago capensis</i>)
glicine	(<i>Wisteria sinensis</i>)
edere	(<i>Hedera in varietà</i>)
vite vergine	(<i>Ampelopsis veitchii</i>)
vite del Canada	(<i>Ampelopsis quinquefolia</i>)

3. L'elenco delle specie è indicativo e non esaustivo, potendosi utilizzare specie non comprese nell'elenco purchè se ne documenti la storica presenza in sito e non presentino caratteristiche invasive. La motivazione della scelta dovrà essere chiaramente espressa nella relazione allegata alla progettazione presentata all'Ente Parco.
4. Non sono indicate specie arbustive di piccola taglia, erbacee perenni, tappezzanti, bulbose e rizomatose, ecc., che dovranno essere scelte prioritariamente tra le specie autoctone e/o ornamentali adatte alle condizioni microclimatiche e di impiego tradizionale nel territorio del Parco. Analoghi criteri saranno applicati per l'eventuale posa a dimora di piante in sostituzione di abbattimenti.

Art. 51– Concimazioni ed impiego di fitofarmaci

1. In tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di nuovo impianto in cui risulti necessario effettuare un intervento di concimazione, questo dovrà essere effettuato preferibilmente con l'impiego di concimi organici, favorendo anche l'impiego di compost di qualità da residui vegetali.
2. Al di fuori di un contesto minimo domestico, la difesa fitosanitaria deve essere attuata ricorrendo prioritariamente ai metodi della lotta biologica; l'impiego di fitofarmaci non previsti dal metodo biologico è ammesso solo nei casi di effettiva necessità, dandone segnalazione all'Ente parco almeno 15 giorni prima delle operazioni ed indicando il nominativo dell'operatore e il luogo d'intervento.

3. Gli interventi di cui sopra che interessino una superficie, sia pubblica che privata, superiore a mq 500 nell'arco dell'anno devono essere realizzati in conformità a specifica perizia tecnica, redatta da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine professionale, finalizzata all'individuazione degli interventi che consentano il mantenimento della vegetazione, limitandone l'impatto ambientale.
Per questi ultimi interventi dovrà essere richiesto il nulla osta all'Ente parco che lo rilascia entro 30 giorni.

Art. 52– Segnalazione di avversità del patrimonio arboreo

1. Segni di danneggiamento e di avversità fitopatologiche sul patrimonio arboreo devono essere tempestivamente segnalate all'Ente Parco dal proprietario o altro soggetto titolato.

Art. 53 – Gestione dei giardini storici

1. Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico o artistico, presenta un interesse pubblico, assimilabile ad un monumento.
2. L'Ente Parco entro un anno si attiverà per realizzare l'inventario degli eventuali giardini storici presenti e quindi per l'individuazione delle attività di salvaguardia e protezione, oltre che per la diffusione della conoscenza di tale patrimonio.

Art. 54 - Potature

1. Le potature eseguite sulle essenze oggetto di tutela ai sensi dell'art. 47 ed aventi carattere di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 48, comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per problemi di incolumità o possibili danni a edifici, per motivi di riforma della chioma e di difesa fitosanitaria, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione pedonale e carrabile, nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati. Sono di norma vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto.

Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando di norma branche e rami di diametro inferiore a cm. 15.

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura come abbattimento e come tale viene sanzionato.

Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi in modo permanente nelle loro caratteristiche estetiche e funzionali da precedenti drastiche e irrazionali potature e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie e/o straordinarie.

Tali condizioni dovranno essere certificate in apposita perizia redatta da tecnico abilitato e iscritto ad Ordine Professionale.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, le potature non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio, in cui avviene la ripresa vegetativa e la riproduzione dell'avifauna.

Art. 55 - Operazioni di tirantatura, consolidamento di fusti e rami

1. Situazioni di instabilità di fusti e rami di specie arboree dovranno essere valutate in prospettiva delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio arboreo e pertanto dovranno essere valutati prioritariamente gli interventi di consolidamento ed intirantatura, rispetto agli abbattimenti ed alle potature di porzioni consistenti di chioma, soprattutto se queste ultime alterano la forma originaria della pianta.

Le operazioni potranno essere effettuate con i sistemi ritenuti più idonei per i singoli casi, nel rispetto dei seguenti principi:

- a. dovrà essere ottenuta la stabilità della pianta e/o di sue parti
- b. dovranno essere adottati materiali e tecniche che non danneggino le piante interessate e che siano di minimo impatto sul paesaggio, soprattutto in termini di percezione visiva
- c. gli ancoraggi dovranno essere funzionali agli sforzi trasmessi dalle piante, senza causare danni conseguenti
- d. dovrà essere garantita l'incolumità di persone e cose, sia durante l'intervento che a lavoro ultimato, evitando interferenze con percorsi sia pedonali che carrabili, ecc.

Art. 56 - Abbattimenti

1. Gli abbattimenti delle essenze vegetali tutelate ai sensi dell'art. 47 del presente Regolamento, sono oggetto del regime autorizzativo di cui all'art. 48, comma 1, punto C).

I singoli abbattimenti potranno essere consentiti in caso di comprovate situazioni di instabilità delle singole piante, di problematiche vegetative e fitopatologiche, di comprovata incompatibilità funzionale con manufatti esistenti e/o in progetto, di incompatibilità con l'assetto vegetazionale e paesistico dell'area al contorno delle singole piante.

Gli interventi di abbattimento devono prevedere la sostituzione della pianta eliminata con un esemplare da vivaio in pane di terra con idoneo sviluppo in rapporto alla specie, da scegliersi tra quelle indicate nell'elenco di cui all'art. 50 fatte salve diverse prescrizioni formulate dall'Ente parco in sede di rilascio di nulla osta.

Nel caso di interventi su filari ed alberate stradali "mature" o in sistemazioni a verde pubblico, la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo delle nuove alberature; in questi casi, l'intervento si configura come un nuovo impianto ed è pertanto soggetto alle prescrizioni indicate al relativo articolo.

Art. 57 - Aree di pertinenza delle alberature

1. Ai fini della conservazione del patrimonio vegetazionale del territorio del Parco dovranno essere messi in atto anche tutti gli accorgimenti finalizzati alla salvaguardia delle aree di pertinenza delle alberature.

Per area di pertinenza delle alberature, valutata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

In tale area è importante che non siano effettuati interventi che possano incidere sulla fisiologia delle piante e, in particolare, sull'apparato radicale, quali impermeabilizzazioni, scarichi inquinanti, ecc., che potrebbero peggiorare lo stato vegetativo e la stabilità delle piante.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

- a. piante di 1° grandezza (> 16 m.) m. 2 di raggio
- b. piante di 2° grandezza (10-16 m.) m. 1,5 di raggio
- c. piante di 3° grandezza (< 10 m.) m. 1 di raggio.

Sull'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di impermeabilizzazione (asfaltatura, cementificazione, ecc.) oltre all'accensione di fuochi, lo scarico ed il deposito di materiali inquinanti e nocivi alle piante, l'accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare soprattutto nel caso di nuovi impianti tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Tali lavori consistono nella posa di pavimentazioni superficiali permeabili, che garantiscano la permeabilità e porosità del suolo, mediante il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbata, coperta da specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie. La superficie permeabile non deve essere inferiore a:

- d. piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6
- e. piante di 2° grandezza (12-16 m.) mq. 3,5
- f. piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2

Sono ammesse le sistemazioni a prato armato con elementi modulari in materiali plastici, posti in opera ed inerbati a regola d'arte.

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc,) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a. viali alberati: distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza
- b. parchi e giardini: distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

E' sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, che compromettano l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 58 - Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

1. Nelle sistemazioni a verde ove è previsto l'impianto di alberi, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile sulla base delle caratteristiche del sito di impianto, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA:

- a. piante di 1° grandezza (> 16 m.) mq. 6 raggio m.1,4
- b. piante di 2° grandezza (10-16m.) mq. 3,5 raggio m.1,0
- c. piante di 3° grandezza (< 10 m.) mq. 2 raggio m.0,80

La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. Nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti, le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguirsi. In linea di massima si assumono i seguenti valori indicativi:

Altezza definitiva degli alberi m	oltre	16	16	12	8	6
Distanza di piantagione m		12	10	8	6	4

CAPO IV – DIFESA DEL SUOLO E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 59 – Finalità ed obiettivi

1. Il presente Regolamento in attuazione del Piano del Parco persegue l'obiettivo di conservare, riqualificare e valorizzare l'ambiente del Parco attraverso la definizione di interventi di difesa del suolo, anche preventivi, che consentano di consolidare e stabilizzare le situazioni di dissesto idrogeologico e di recuperare l'assetto vegetazionale delle aree interessate da tali dissesti, sia in termini di funzionalità idrogeologica che in termini di valori naturalistici, forestali e paesistici.

Art. 60 - Ambito di applicazione

1. Le seguenti disposizioni si applicano a tutto il territorio del Parco, in tutte le fasce di protezione, nei limiti previsti dalla Norma di Piano e secondo quanto in seguito specificato.
2. Esse integrano le indicazioni del Regolamento sull'accessibilità, per la parte eccedente il consolidamento dei percorsi e del loro immediato intorno, e completano gli aspetti relativi alla vegetazione del Parco, configurandosi come interventi di difesa del suolo e di recupero ambientale, che consentiranno la ricostituzione e/o il mantenimento della vegetazione del Parco in aree in dissesto idrogeologico.

Art. 61 – Limiti di intervento nelle diverse Fasce di Protezione

1. Nella fascia A sono consentiti solo piccoli interventi volti al mantenimento in sicurezza dei percorsi che delimitano la Riserva integrale; sono esclusi interventi diffusi sull'erosione e/o interventi puntuali su fenomeni franosi, ecc.; tuttavia, in casi eccezionali che possano compromettere l'assetto dell'area, possono essere effettuati motivati interventi di sistemazione, realizzati direttamente dall'Ente Parco, finalizzati alla rimozione di fattori intervenuti che possano compromettere l'integrità della Riserva e la naturale evoluzione della vegetazione.
In tutte le altre fasce di protezione sono consentiti tutti gli interventi necessari alla difesa del suolo ed al recupero ambientale.

Art. 62- Generalità sulle tecniche da utilizzare e sulle scelte progettuali

1. In relazione agli elevati valori naturalistici e paesistici del territorio del Parco, tutti gli interventi di difesa del suolo devono essere attuati con tecniche ed interventi che ne prevedano il perfetto reinserimento nell'ambiente, utilizzando le seguenti priorità di scelta nelle tecniche di intervento:
 - a. opere realizzate secondo tecniche tradizionali locali, con preferenziale impiego di materiali locali
 - b. opere di ingegneria naturalistica, con impiego preferenziale di materiali locali e specie autoctone
 - c. opere combinate tra tecniche di ingegneria tradizionale e le tecniche dei punti precedenti.

La progettazione e l'esecuzione degli interventi di difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico dovranno attenersi alle priorità di scelta sopraindicate, valutandone la fattibilità tecnica in relazione alle singole problematiche da risolvere, esplicitando dettagliatamente nella relazione di progetto la motivazione della scelta operata.

Le tecniche da adottarsi dovranno essere individuate considerando il loro impatto sul territorio, anche in termini ecologici e paesistici, nonché l'idoneità tecnica delle stesse per la risoluzione delle problematiche idrogeologiche di cui trattasi.

Qualora queste ultime impongano il ricorso a interventi di ingegneria tradizionale, occorrerà prevederne il mitigamento del relativo impatto estetico, paesistico e naturalistico, con appropriati interventi di rinaturalizzazione del sito, per il suo corretto inserimento nel contesto ambientale, ricorrendo a tal fine alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 63 – Procedure autorizzative

1. I suddetti interventi potranno essere realizzati previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, da richiedere con l'invio di idonea domanda a cura del proprietario o altro soggetto titolato, corredata da idonea documentazione progettuale, corredata dalla documentazione geologica prevista dalla normativa vigente per i movimenti terra e opere di consolidamento, se necessaria, nonché di idonea progettazione relativa all'assetto vegetazionale dell'intervento.

L'Ente parco rilascia il nullaosta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 64 - Riferimenti a Regolamenti e Manuali

1. Per quanto riguarda tecniche di intervento tradizionali (muri a secco, selciati, ecc.) si fa riferimento a quanto indicato nel Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio e nel Regolamento dell'accessibilità, di cui all'art. 4 del Piano del Parco.

Per tutte le indicazioni riguardo alle opere di sistemazione e recupero ambientale si farà riferimento alla pubblicazioni di settore e in particolare al manuale "Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale" edito dalla Regione Liguria nel 1997, alla quale si rimanda per la definizione puntuale dei parametri tecnici e descrittivi delle opere richiamate nelle presenti prescrizioni.

TITOLO II – DIFESA DEL SUOLO – MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO SECONDO LE TECNICHE DELL'INGEGNERIA NATURALISTICA

Art. 65 - Fasi di intervento

1. Per il recupero dei movimenti di terra (sia scarpate che movimenti franosi, ecc.) per le quali siano applicabili le tecniche dell'ingegneria naturalistica, al fine di realizzare compiutamente ed in tutte le sue parti l'intervento di difesa del suolo e recupero ambientale, si dovranno realizzare tutte le seguenti fasi di intervento:
 - a. scoronamento e profilatura del terreno
 - b. consolidamento al piede
 - c. stabilizzazione superficiale e regimazione delle acque
 - d. rivestimento vegetativo

Art. 66 - Scoronamento e profilatura del terreno

1. Si dovrà provvedere allo scoronamento di eventuali cigli di distacco, al taglio ed alla eliminazione di eventuali fusti di specie arboree instabili, alla profilatura del terreno con mezzi manuali e/o meccanici leggeri, al fine di eliminare fonti di erosione ed instabilità, che potrebbero innescare ulteriori dissesti, anche a lavori ultimati.

Art. 67 - Consolidamento al piede

1. Il consolidamento al piede di scarpate e dei movimenti di terra in genere, quando non sia possibile ottenere pendenze delle scarpate uguali o inferiori all'angolo di riposo naturale dei terreni, dovrà essere realizzato con le seguenti opere:
 - a. murature a secco in pietrame locale
 - b. murature in pietrame locale, legate con malta a tergo del paramento esterno
 - c. palificate vive in legname, a doppia parete
 - d. palificate vive in legname, a parete semplice
 - e. scogliere in massi locali, rinaturalizzate
 - f. terre armate, rinaturalizzate
 - g. gabbioni in pietrame locale, rinaturalizzati

Art. 68 - Stabilizzazione superficiale e regimazione delle acque

1. La stabilizzazione superficiale delle scarpate (in scavo e riporto) e dei movimenti di terra in genere, quando non sia possibile ottenere pendenze delle scarpate uguali o inferiori all'angolo di riposo naturale dei terreni, dovrà essere realizzato con le seguenti opere:
 - a. grate vive in legname
 - b. palizzate semplici in legname
 - c. gradonate e cordonate vive
 - d. viminate e fascinate vive
 - e. posa in opera di reti biodegradabili (juta, cocco, ecc.)L'impiego di reti in materiale plastico, anche in abbinamento a reti metalliche, non è consentito; è consentito il caso di reti miste tra fibre biodegradabili e reti plastiche fotodegradabili e/o biodegradabili, purchè ne sia debitamente motivata la scelta progettuale, in alternativa a reti in fibre biodegradabili pure (juta, cocco, ecc.).

Art. 69 - Rivestimento vegetativo

1. Il rivestimento vegetativo delle scarpate (in scavo e riporto) e dei movimenti di terra in genere deve essere realizzato in ogni caso, anche in presenza di pendenze delle scarpate uguali o minori dell'angolo di riposo naturale dei terreni, e dovrà essere realizzato con i seguenti interventi:
 - a. messa a dimora di talee e di piantine radicate
 - b. semina manuale di specie locali (fiorume di cascina proveniente dal comprensorio)
 - c. semina manuale di miscugli di specie erbacee ed arbustive da consolidamento
 - d. idrosemina potenziata (con collanti, substrati vegetativi, terricci, ecc.)

Art. 70 - Scelta dei materiali

1. Per le opere di ingegneria naturalistica, sia i materiali morti che quelli vivi dovranno essere scelti prioritariamente tra quelli reperibili in loco.
Il legname dovrà essere caratterizzato da elevata curabilità; tra le specie presenti nel territorio si indica il castagno e, in subordine e per casi molto limitati, la robinia.

Considerate le condizioni morfologiche del territorio del Parco e la difficile accessibilità di molte zone, è consentito il reimpiego di legname già presente nei siti di intervento, anche se di minore curabilità (ad es. ornello, carpino, ecc.); in questi casi, il Tecnico progettista dovrà bilanciare tale minore curabilità con la scelta di specie vegetali che favoriscano specie autoctone a rapido accrescimento.

Il pietrame dovrà essere preferibilmente reperito in loco (Conglomerato di Portofino, Calcari di Monte Antola).

Le sementi dovranno essere certificate e confezionate a norma di legge; rispetto alle sementi commerciali sarà preferito l'impiego di specie reperite in loco, anche con l'impiego di fiorume di cascina proveniente dal comprensorio. In questo caso l'impiego di materiale dovrà essere più abbondante rispetto ai quantitativi commerciali, per la minore germinabilità media.

Per i materiali accessori da idrosemina (collanti, concimi, ecc.) dovrà essere impiegato materiale biodegradabile, che non rilasci residui inquinanti nel terreno.

Per quanto riguarda le specie arboree ed arbustive, si farà riferimento agli elenchi delle specie autoctone indicate nel presente Regolamento. L'elenco potrà essere integrato con specie autoctone non elencate, qualora ne sia verificata la disponibilità in vivaio (ad es. suffrutici).

In caso di situazioni di elevato degrado della zona di intervento (suoli superficiali per erosione accelerata, zone in frana, scarpate stradali, ecc.), il rinfoltimento dovrà privilegiare la posa a dimora degli arbusti ricostruttori in misura non inferiore al 70-80% del n° totale di piante messe a dimora. Anche per la scelta degli arbusti ci si dovrà attenere a specie locali reperibili nei vivaio; quando possibile si dovrà privilegiare i genotipi locali, utilizzando a tal fine sementi e talee reperite in loco per la successiva coltivazione in vivaio.

In ogni intervento di rimboschimento e di rinfoltimento il sesto di impianto dovrà essere irregolare, a disposizione casuale, ai fini di un migliore inserimento nel paesaggio circostante; l'impianto può essere effettuato anche per piccoli gruppi monospecifici, soprattutto in presenza di situazioni microstazionali particolari da risolvere con specie adatte (ad es. ristagni idrici).

L'utilizzo dei salici dovrà essere limitato al massimo e circoscritto ai casi di effettiva necessità.

In caso di intervento nella zona costiera, in prossimità del mare, dovranno essere utilizzate e reperite specie salsoresistenti.

In ogni caso gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzati secondo criteri di massima tutela della biodiversità propria del territorio interessato.

TITOLO III – SISTEMAZIONI CONNESSE ALLA VIABILITA'

Art. 71 – Sistemazione scarpate e regimazione delle acque

1. Gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi limitati tratti di completamento della viabilità esistente, di strade e piste forestali, sono disciplinati dal Regolamento per l'accessibilità a cui si rimanda. Nella realizzazione dei suddetti interventi si dovrà privilegiare, per quanto tecnicamente possibile, le tecniche tradizionali locali e le opere di ingegneria naturalistica soprattutto per quanto concerne la sistemazione delle scarpate e la regimazione delle acque.. Per quanto concerne la rinaturalizzazione delle

opere e la mitigazione di eventuali interventi realizzati con le tecniche dell'ingegneria tradizionale si dovranno applicare le metodologie e i criteri indicati nei precedenti articoli del presente Capo.

TITOLO IV – OPERE PER L' ANTINCENDIO BOSCHIVO

Art. 72 – Criteri generali per la realizzazione di interventi e opere per la prevenzione degli incendi boschivi

1. La conservazione e valorizzazione della vegetazione del territorio del Parco si attua anche attraverso interventi di prevenzione degli incendi. Fatta salva la disciplina specifica per le diverse fasce di protezione individuata nelle Norme di Piano, si ritiene funzionale a tale scopo prioritariamente la realizzazione di opere di raccolta e distribuzione delle acque, realizzate sia da Enti pubblici che da privati, nonché la manutenzione costante e periodica della rete dei percorsi e dei sentieri con funzione di viale tagliafuoco e per il pronto accesso alle aree boscate.
 2. La costruzione di opere di raccolta e distribuzione delle acque anche in funzione antincendio è regolamentata dal Regolamento delle acque e sorgenti.
 3. La manutenzione dei percorsi escursionistici o di servizio presenti nel territorio del Parco viene di norma effettuata dall'Ente stesso. Il proprietario o gli altri soggetti titolati che intendano procedere ad interventi di decespugliamento e pulizia di percorsi e sentieri in prossimità delle rispettive proprietà realizzano gli stessi attivando le procedure autorizzative indicate nel Capo I.
La funzione di viale tagliafuoco viene esercitata mediante l'esecuzione di lavori di decespugliamento sino a una profondità massima di 3 metri per lato del sentiero.
 4. Ulteriori interventi ritenuti idonei per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi possono essere realizzati previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco.
-